



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo-
PON Inclusione
Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI)



Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle
Politiche di l'Integrazione

Autorità Delegata FAMI
Organismo Intermedio PON
Inclusione



Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Autorità di Gestione PON
Inclusione



Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione

Autorità Responsabile
FAMI

Avviso pubblico N. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo

PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA

adottato con Decreto del Direttore Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione del 3 gennaio 2019 - pubblicato in data 21 gennaio 2019

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Versione n.2 – 1 Marzo 2019

Le risposte fornite rivestono carattere di interpretazione autentica del combinato disposto delle previsioni dell'Avviso.

Il presente documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

1. Gli Operatori privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015 (di cui alla lett. j) dell'art. 4.2) e gli Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166 (di cui alla lett. k) dell'art. 4.2) possono presentare proposte anche se costituiti in forma giuridica di Spa o Srl?

Con riferimento a quanto richiesto si fa presente che i soggetti ammessi a presentare una proposta progettuale in qualità di capofila o partner sono quelli elencati all'art. 4.2 dell'Avviso. L'ammissibilità di ciascun ente verrà verificata dalla Commissione di valutazione, ai sensi dell'art. 12.1 dell'Avviso. In merito alla forma giuridica degli enti, si richiama l'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014, che recita "Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione". Tale principio è stato ripreso all'art. 4.3 lett. a) dell'Avviso, laddove si afferma che "se il partner è un ente privato deve svolgere attività senza scopo di lucro". Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrative va ravvisata con riferimento alle singole attività.

Ciò in quanto alla legittimazione alla partecipazione discendente dall'appartenenza dell'Ente ad una delle categorie indicate al paragrafo 4.2, sotto la condizione essenziale che la partecipazione stessa sia nello specifico connotata dall'assenza di finalità lucrative, deve attribuirsi carattere assorbente rispetto alla forma societaria rivestita, considerata per altro profilo al paragrafo 4.3, lettere a), così come rispetto alle specificazioni poste, alla successiva lettera b), con riferimento ad alcune speciali forme sociali.

2. Con riferimento all'art. 4.3 punto c) dell'Avviso, si esclude la possibilità di partecipare come Capofila a due proposte progettuali nell'ambito di ciascun lotto. E' possibile presentare due progetti sullo stesso lotto, l'uno in qualità di capofila e l'altro in qualità di partner? In caso affermativo possono due proposte afferenti lo stesso lotto insistere sul medesimo ambito regionale?

Ai sensi dell'art. 4.3 punto c), gli enti elencati all'art. 4.2 potranno presentare un'unica proposta progettuale nell'ambito di ciascun Lotto in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato, e massimo due proposte progettuali nell'ambito di ciascun Lotto in qualità di partner.

Non sussistono limitazioni rispetto ai territori sui quali insistono le attività progettuali, oltre a quelle indicate all'art. 7.

3. Con riferimento all'art. 4.4 dell'Avviso, si chiede conferma che, nel caso in cui il soggetto capofila sia un ente di diritto pubblico, i soggetti partner obbligatori di cui all'art. 4.2 lett. g) debbano essere identificati previo espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica.

Come indicato all'art. 4.4, nel caso in cui il capofila di Soggetto proponente associato sia un ente pubblico, è obbligatorio espletare adeguate procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Tale disposizione si applica in riferimento alla selezione di qualsiasi tipologia di partner di diritto privato (tra quelle elencate all'art. 4.2), ivi compresi i soggetti partner obbligatori di cui all'art. 4.2 lett. g).

4. Con riferimento all'art. 13.1 dell'Avviso, rispetto al criterio di valutazione 4.1 "Complementarietà tra i due interventi presentati in entrambi i lotti del presente avviso (FAMI e FSE)", si chiede di chiarire se la citata complementarietà sussiste anche nelle ipotesi di interventi presentati da soggetti capofila differenti sui due lotti, i quali partecipano in qualità di partner di soggetto proponente associato nell'altro lotto (ad esempio: proposta su lotto 1 presentata da capofila soggetto X e partner soggetto Y – proposta su lotto 2 presentata da capofila soggetto Y e partner soggetto X).

Ai fini dell'individuazione degli elementi di complementarità tra progetti presentati a valere sui due Lotti, si raccomanda di valorizzare nelle apposite sezioni dei formulari per la presentazione delle proposte progettuali tutti gli elementi di complementarità tra i progetti presentati a valere sui due Lotti, in modo da fornire alla Commissione di valutazione i necessari elementi per assegnare i punteggi di cui al criterio 4.1. Con riferimento alla complementarità dei progetti, non sono inoltre previsti vincoli in termini di ruolo dei Soggetti proponenti nelle due proposte progettuali.

Ai sensi dell'art. 13.3 la Commissione di valutazione procederà alla formazione di due graduatorie distinte (una per il Lotto 1 FAMI e una per il Lotto 2 FSE): le proposte progettuali complementari verranno valutate separatamente con riferimento a ogni criterio di selezione, ivi compreso il criterio 3.5 di cui all'art. 13.1 (Numero di regioni nelle quali verranno realizzate le attività progettuali).

5. Un Ente del Terzo Settore che ha presentato istanza di iscrizione a uno dei registri regionali previsti dalle normative di settore, così come indicato all'art. 4.2 lett. c), in data antecedente all'adozione dell'Avviso n.1/2019 può partecipare in qualità di partner o capofila?

Ai sensi dell'art. 4.2 lett. c), possono presentare una proposta progettuale gli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, tali enti devono essere iscritti, alla data di adozione dell'Avviso n.1/2019 (3 gennaio 2019) ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

L'ammissibilità dell'ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4.2 lett. c) dipende da come la normativa regionale configura gli effetti della domanda d'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale:

1) se, in base alla normativa, l'iscrizione è ex tunc, cioè se gli effetti del successivo decreto di registrazione retroagiscono alla data della domanda stessa;

2) se invece, l'iscrizione è ex nunc, ossia il decreto di registrazione è costitutivo (l'ente si considera iscritto solo dalla data di emissione del decreto di registrazione).

Infatti, solo nella prima ipotesi potrebbe ritenersi sussistente il requisito di ammissibilità di cui all'art. 4.2. lett. c) dell'avviso (ovvero l'iscrizione alla data di adozione dell'Avviso stesso - data del decreto di adozione dell'Avviso - 3 gennaio 2019).

6. Quali sono le attività di formazione ammissibili nell'ambito del FAMI? E come vanno valorizzati gli indicatori obbligatori di realizzazione e di risultato relativi ad attività formative?

Sono da considerarsi inammissibili nell'ambito del FAMI, in quanto oggetto di finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo, le spese relative a corsi di formazione professionale specifica, direttamente connessi ad un impiego lavorativo (e tutte le spese ad essi connesse), erogati da enti di formazione o attivati dai beneficiari del finanziamento (Capofila e/o partner di progetto) che prevedono il rilascio di un certificato di qualifica professionale o certificazione assimilabile.

Sono invece da considerarsi ammissibili le spese relative ad attività di formazione connesse alla fase di orientamento al lavoro, volte a migliorare le competenze dei destinatari, ovvero a favorire la loro riqualificazione e l'acquisizione di competenze spendibili nel settore di riferimento dell'Avviso (agricoltura), nonché a favorire l'integrazione abitativa e linguistica (cfr. art. 5.2 dell'Avviso).

Sono parimenti ammissibili le spese relative a indennità erogate nell'ambito di "work experience", secondo le modalità indicate nel Manuale delle spese ammissibili nell'ambito del FAMI.

Quanto alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e degli indicatori di risultato relativi ad attività formative si fa presente che devono intendersi secondo quanto indicato a seguire, già specificato nel campo "Note" dell'Allegato 4 "Scheda indicatori di progetto" all'Avviso di riferimento:

- indicatore di realizzazione: "cittadini di paesi terzi che beneficiano di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa linguistica e lavorativa": Indicatore volto a misurare la partecipazione a programmi di integrazione lavorativa, abitativa e linguistica (es. consolidamento competenze civico linguistiche, orientamento al lavoro, educazione e sicurezza stradale, salute e sicurezza sul lavoro, etc.);
- indicatore di realizzazione "ore di attività erogate nell'ambito di percorsi formativi": L'indicatore rileva il numero di ore erogate nell'ambito dei percorsi formativi di integrazione lavorativa, linguistica e abitativa, per cui viene rilevato altresì il numero dei Cittadini di Paesi terzi coinvolti
- indicatori di risultato "cittadini di paesi terzi che concludono con esito positivo i percorsi formativi per l'integrazione lavorativa linguistica": Conclusione con esito positivo del percorso (es. superamento esame finale, valutazione del grado di partecipazione o gradimento dei destinatari, etc.)

7. In quali ambiti di intervento devono operare gli enti del terzo settore di cui all'art. 4.2 lett. c) per partecipare all'Avviso in qualità di capofila o partner?

Con specifico riferimento all'art. 4.2 lett. c) si intendono ammissibili gli enti del terzo settore operanti nell'ambito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e /o nelle azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

8. In quali ambiti di intervento devono operare le associazioni di categoria di cui all'art. 4.2 lett. g) per partecipare all'Avviso in qualità di capofila o partner?

Con specifico riferimento all'art. 4.2 lett. g) si intendono ammissibili le associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nell'ambito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e /o nelle azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

9. In quali ambiti di intervento devono operare le società cooperative, società consortili e imprese sociali di cui all'art. 4.2 lett. i) per partecipare all'Avviso in qualità di capofila o partner?

Con specifico riferimento all'art. 4.2 lett. i) si intendono ammissibili le società cooperative, società consortili e imprese sociali operanti nell'ambito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e /o nelle azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

10. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 13.1- criterio 1.2, possono essere prese in considerazione le esperienze pregresse del Soggetto aderente?

No, le esperienze da valorizzare tramite la modulistica di progetto sono esclusivamente quelle di soggetto capofila e partner.

L'AUTORITÀ DELEGATA FAMI
L'ORGANISMO INTERMEDIO
FSE PON INCLUSIONE
(Tatiana Esposito)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.